

7949 . 21



c. i.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE CIVILE

Composta da

Oggetto:

Federico Sorrentino - Presidente -
Andreina Giudicepietro - Consigliere rel.-
Pasqualina A.P. Condello - Consigliere -
Marcello M. Fracanzani - Consigliere -
Valeria Pirari - Consigliere -

R.G.N. 24897/2016
Cron. 7949
U.C. - 16/12/2019

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24897/2016 R.G. proposto da

(omissis) s.r.l. Unipersonale, in persona del l.r.p.t., e (omissis) ,
rappresentati e difesi dagli avv.ti (omissis) e (omissis) ,
elettivamente domiciliati presso quest'ultimo in (omissis)
(omissis) ;

- ricorrenti -

contro

1070
4970
2020

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentata e difesa, dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui
domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

- controricorrente -

avverso la sentenza n.409/16 della Commissione tributaria regionale del
Veneto, pronunciata in data 23 gennaio 2015, depositata in data 21 marzo
2016 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2020 dal
consigliere Andreina Giudicepietro;

RILEVATO IN FATTO:

(omissis) s.r.l. Unipersonale, in persona del l.r.p.t., e (omissis) ricorrono con quattro motivi contro l'Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza n.409/16 della Commissione tributaria regionale del Veneto, pronunciata in data 23 gennaio 2015, depositata in data 21 marzo 2016 e non notificata, che ha rigettato l'appello della (omissis) s.r.l e parzialmente accolto quello dell'Ufficio, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento e recupero con cui l'Amministrazione Finanziaria ha contestato la responsabilità ex art. 36, I e III comma, d.P.R. n. 602/73 al sig. (omissis), ed alla (omissis) s.r.l. per le imposte accertate nei confronti della società (omissis) s.r.l. in relazione agli anni di imposta dal 2003 al 2007.

A seguito del ricorso, l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 16 dicembre 2020, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO:

1. Il ricorso è stato proposto indistintamente da (omissis) s.r.l. unipersonale e da (omissis). Tuttavia i singoli motivi censurano statuizioni della C.t.r. non sempre riferibili ad entrambi i contribuenti, come precisato nella trattazione che segue.

In particolare, la C.t.r. ha confermato la pretesa fiscale nei confronti della (omissis) s.r.l. unipersonale, quale ex socio (unico) della cancellata (omissis) s.r.l. e nei confronti di (omissis), quale amministratore della stessa (omissis) s.r.l. (e non invece quale liquidatore della stessa, come contestato nell'avviso di accertamento nel quale si fa riferimento all'art. 36, primo comma, del d.P.R. n. 602/1973).

Non essendovi quindi nella sentenza impugnata alcuna affermazione o statuizione riferibile alla responsabilità del liquidatore, sulla quale pertanto

questa Corte non ha ragione di pronunciarsi (ancorché nel ricorso sia essa ripetutamente evocata nei suoi limiti di applicazione), la trattazione dei motivi può seguire, in via prioritaria e per mera semplificazione delle questioni, la definizione della posizione del (omissis) (motivi terzo e quarto) per poi affrontare la posizione della (omissis) s.r.l., quale ex socio (unico) della (omissis), s.r.l.

2. Dunque la C.t.r. ha ritenuto fondata la contestazione "in relazione al comma 4 della norma in esame [art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973], essendo indiscutibile che nei due anni precedenti la liquidazione il (omissis), quale amministratore della (omissis), s.r.l. ha <<...occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili>>. Appurato ciò va rilevato che giurisprudenza e dottrina sono concordi nell'affermare che anche nel giudizio tributario si applica il principio "iura novit curia".

Orbene, con il terzo motivo, i ricorrenti (ma in realtà sussiste l'interesse del solo (omissis)) denunciano l'illegittimità della sentenza impugnata per la violazione degli artt. 18, comma 2, lett. d) ed e), nonché 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, dell'art.112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; secondo i ricorrenti, nell'avviso di accertamento veniva affermata la responsabilità del sig. (omissis) in qualità di liquidatore, con esplicito riferimento al primo comma dell'art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, e non in qualità di amministratore, come invece ritenuto dai giudici di appello, incorrendo nel vizio di ultrapetizione; la C.t.r., condividendo l'assunto della C.t.p., secondo cui al momento della redazione del bilancio di liquidazione e relativo piano di riparto non risultava alcun debito nei confronti dell'erario e, di conseguenza, non poteva ipotizzarsi alcuna responsabilità del liquidatore, aveva affermato la responsabilità del sig. (omissis) quale amministratore della (omissis) s.r.l., ritenendo che la corretta qualificazione giuridica della fattispecie spettasse al giudice, nonostante il riferimento al solo primo comma dell'art.36 d.P.R. n.602/1973, contenuto nell'avviso di accertamento.

Con il quarto motivo, i ricorrenti (ma in realtà, anche in questo caso, sussiste l'interesse del solo (omissis)) denunciano la violazione e falsa

HV

applicazione degli artt.2727 e 2729, primo comma, cod. civ., nonché dell'art.36, quarto comma, d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.; secondo i ricorrenti, la C.t.r. avrebbe ommesso di accertare se vi fossero sufficienti indizi a carico del sig. (omissis) a dimostrazione del fatto che, in qualità di amministratore, avesse occultato attività sociali nei due anni precedenti la liquidazione, mediante omissioni nelle scritture contabili, come previsto dal quarto comma dell'art.36 citato.

2.1. Il terzo motivo è fondato e deve essere accolto, con conseguente assorbimento del quarto.

L'avviso di accertamento, nell'intestazione e nella parte dispositiva, omette qualsiasi riferimento al quarto comma dell'art.36 del d.P.R. n.602/1973, relativo alla responsabilità degli amministratori, che negli ultimi due periodi di imposta precedenti la liquidazione, abbiano compiuto operazioni di liquidazione o abbiano occultato attività sociali, anche mediante omissioni nelle scritture contabili.

Nella motivazione dell'atto, invece, vi è un generico riferimento al quadro normativo, compreso il quarto comma dell'art. 36, che viene riportato insieme con il primo ed il terzo; successivamente, si legge: <<Il sig. (omissis), dunque, quale amministratore prima e liquidatore successivamente, della soc. (omissis) s.r.l. Unipersonale, è responsabile del danno cagionato all'Erario per aver distribuito in sede di liquidazione l'avanzo di gestione prima di pagare le imposte dovute, come accertato dallo scrivente Ufficio con gli avvisi di accertamento di cui sopra ed iscritte a ruolo (...) >>.

Dunque, la condotta imputata al (omissis), è quella di aver distribuito, in qualità di liquidatore, l'avanzo di gestione prima di pagare le imposte dovute.

Il riferimento, contenuto nell'avviso di accertamento, alla sua precedente attività di amministratore appare funzionale ad evidenziare come lo stesso fosse consapevole, al momento della liquidazione, degli importi dovuti al fisco, per essere stato partecipe di un'attività di frode, basata sulla fatturazione di operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, per le quali aveva anche subito un procedimento penale (accuse

M

dalle quali, secondo quanto riportato in ricorso, risulta essere stato assolto in sede penale per l'insussistenza del fatto).

Pertanto, con l'avviso di accertamento, l'Ufficio ha contestato al ^(omissis) la responsabilità per la fattispecie di cui al primo comma dell'art. 36 d.P.R. n.602 del 1973, per avere distribuito in sede di liquidazione l'avanzo di gestione prima di pagare le imposte dovute, di cui era a conoscenza per la sua pregressa attività di amministratore.

Dunque, se l'atto impositivo non imputa al ^(omissis) una responsabilità in qualità di amministratore, deve ritenersi che tale contestazione non possa essere introdotta dall'Agenzia delle entrate in sede giudiziale, tanto meno per la prima volta nel giudizio di appello, e che il giudice non possa rilevarla d'ufficio, andando oltre le contestazioni contenute nell'atto impositivo.

Per quanto fin qui detto, il terzo motivo va accolto, assorbito il quarto.

3. Passando, quindi, ad esaminare i motivi (primo e secondo) con i quali si censurano le affermazioni di responsabilità da parte della C.t.r. nei confronti della ^(omissis) s.r.l. quale ex socio (unico) della ^(omissis) s.r.l., si evince che con il primo motivo, i ricorrenti (ma in realtà sussiste l'interesse della sola ^(omissis) s.r.l.) denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 2935 cod.civ., 100 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; nonché dell'art.2495 cod. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.; secondo i ricorrenti, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi presentati in rappresentanza della ^(omissis) s.r.l. dal rappresentante legale e liquidatore pro tempore, ^(omissis) ^(omissis), non ha dato luogo ad una decisione sul merito della pretesa contenuta negli avvisi impugnati, ma solo ad una pronuncia di rito, che ha esaurito la propria efficacia nell'accertare l'assenza di un presupposto processuale dei giudizi instaurati dall'ex liquidatore della ^(omissis) s.r.l. in rappresentanza della società estinta; pertanto, da tale pronuncia non può farsi discendere la definitività degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società; inoltre, la definitività di tali avvisi non potrebbe evincersi dalla mancata impugnazione degli stessi da parte dei soci, cui erano stati notificati, in quanto gli stessi non avrebbero avuto interesse ad

14

impugnarli, stante la mancanza di un pregiudizio concreto ed attuale nei loro confronti; gli avvisi emessi nei confronti della società estinta dovevano, comunque, ritenersi giuridicamente inesistenti, perché rivolti verso un soggetto non più esistente, ed inidonei a far decorrere il termine di decadenza per l'impugnazione nei confronti dei soci; la corretta interpretazione e applicazione dell'art. 2945 c.c. avrebbe consentito alla C.t.r. di accedere alla <<richiesta di rideterminazione degli imponibili accertati in tali atti [gli avvisi di accertamento a carico di (omissis) srl] e posti a base delle pretese erariali azionate con l'atto di accertamento e recupero oggetto del presente procedimento>>, non potendosi ritenere, come invece erroneamente affermato dalla C.t.r., <<preclusa la facoltà di esaminare il merito della pretesa fiscale derivante dagli avvisi di accertamento a carico di (omissis) s.r.l.>>, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.

Con il secondo motivo, i ricorrenti (ma in realtà anche in questo caso sussiste l'interesse della sola (omissis) s.r.l.) denunciano l'illegittimità della sentenza impugnata per l'omessa pronuncia in ordine all'illegittimità dell'accertamento delle maggiori imposte dovute dalla società (omissis) s.r.l., in violazione dell'art.112 cod. proc. civ., all'art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.

3.1. Il motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati nei termini seguenti.

Occorre preliminarmente chiarire la natura dell'azione promossa dall'Ufficio con gli avvisi impugnati: dopo la cancellazione avvenuta nel 2008, l'ufficio procede (segnatamente nel 2010) nei confronti della (omissis) s.r.l. (ex socio unico della (omissis) s.r.l.) ai sensi dell'art. 36, terzo comma, d.P.R. n. 602 del 1973, per le maggiori imposte accertate a carico della società per gli anni 2003 e 2007.

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la responsabilità del socio ai sensi dell'art. 36 di cui si discute è autonoma (non successoria), fondata su presupposti in fatto e in diritto diversi da quelli relativi alla pretesa fiscale nei confronti della società. Si vedano i seguenti principi:<<La responsabilità dei liquidatori, degli amministratori e dei soci di società in liquidazione, in presenza dell'integrazione delle distinte

fattispecie previste dall'art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per l'ipotesi di mancato pagamento delle imposte sul reddito delle persone giuridiche i cui presupposti si siano verificati, è responsabilità per obbligazione propria "ex lege" (per gli organi, in base agli artt. 1176 e 1218 cod. civ., e per i soci di natura sussidiaria), avente natura civilistica e non tributaria, non ponendo la norma alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari a carico di tali soggetti, nemmeno allorché la società sia cancellata dal registro delle imprese. Ne consegue che, una volta liquidata e cancellata la contribuente società di capitali dal registro delle imprese, il processo tributario non può proseguire né nei confronti della persona giuridica, non più esistente, né nei confronti dell'ex liquidatore o dell'ex socio-amministratore, atteso che la legge non prevede alcun subentro automatico di costoro nel rapporto con l'amministrazione finanziaria. Sez. 5, Sentenza n. 7327 del 11/05/2012 (principio ribadito in motivazione da ultimo da Sez. 5, Ordinanza n. 15377 del 20/07/2020: "la responsabilità dei liquidatori, degli amministratori e dei soci di società in liquidazione, in presenza dell'integrazione delle distinte fattispecie previste dall'art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per l'ipotesi di mancato pagamento delle imposte sul reddito delle persone giuridiche i cui presupposti si siano verificati, è responsabilità per obbligazione propria ex lege (per gli organi, in base agli artt. 1176 e 1218 cod. civ., e per i soci di natura sussidiaria), avente natura civilistica e non tributaria, non ponendo la norma alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari a carico di tali soggetti, nemmeno allorché la società sia cancellata dal Registro delle Imprese (cfr. Cass. n. 7327/2012; conf. Cass. nn. 29969/2019, 17020/2019)>>.

Tuttavia, nei confronti dell'ex socio l'art. 36, terzo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 fa salve "le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile", e quindi rinvia all'art. 2495 c.c., il quale stabilisce una responsabilità di tipo successorio per il socio: "In tema di contenzioso tributario, nell'ipotesi di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, l'Amministrazione finanziaria può agire in via sussidiaria nei confronti dei soci, nei limiti di cui all'art. 2495 c.c., sino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, ma è tenuta a

dimostrare i presupposti della loro responsabilità e, cioè che, in concreto, vi sia stata distribuzione dell'attivo e che una quota di quest'ultimo sia stata riscossa, non potendo allegare per la prima volta in appello la circostanza, non dedotta in sede di accertamento, della distribuzione occulta di utili extracontabili" (Cass., Sez. 6 - 5, 23/11/2016, n. 23916). L'accoglimento parziale dell'appello dell'Agenzia delle entrate da parte della C.t.r. appare in linea con tale principio là dove afferma che << (omissis) s.r.l. unipersonale, quale destinataria dell'avanzo di gestione di (omissis) s.r.l., è tenuta a rispondere della totalità dell'obbligazione tributaria di quest'ultima società cessata e di cui all'atto di accertamento e recupero impugnato, seppure fino a concorrenza dell'avanzo di gestione pari a 2.017.635,62 euro>>.

3.2. Ciò chiarito, la questione che la (omissis) s.r.l. pone e che da ultimo rimane da esaminare è se sia errata la preclusione dell'esame nel merito della fondatezza della pretesa formulata con gli avvisi emessi nei confronti di (omissis) s.r.l., preclusione affermata dalla C.t.r. e censurata con i richiamati primi due motivi di censura.

In primo luogo, contrariamente a quanto ritenuto dalla C.t.r., la mancata impugnazione della sentenza nr. 82/4/11, con cui la C.t.p. di Vicenza aveva dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dalla società avverso i sopra menzionati avvisi, non può dar luogo ad un giudicato sostanziale, invocabile ai sensi dell'art.2909 cod. civ., in quanto si tratta di una pronuncia di mero rito, non opponibile nel presente giudizio e che non preclude alla (omissis) s.r.l. la possibilità di contestare l'accertamento del maggior reddito societario, quale presupposto dell'avviso di accertamento emesso nei confronti del socio ai sensi dell'art.36, terzo comma, d.P.R. n.602/1973.

La decisione della C.t.p., peraltro, appare in linea con l'orientamento di questa Corte, secondo cui <<nel processo tributario la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore, sicché non sussistendo possibilità di prosecuzione dell'azione, la sentenza impugnata con ricorso per cassazione

M/

deve essere annullata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., venendo in rilievo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre, sin dal primo grado, ad una pronuncia declinatoria di rito>> (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 23365 del 19/09/2019).

Può, inoltre, essere utile richiamare l'orientamento in tema di presunzione di distribuzione degli utili extracontabili tra i soci per le società di capitali a ristretta base, ove si è posta l'analoga questione se sia possibile per il socio (ammesso alla prova contraria sul fatto che gli utili extracontabili non siano stati distribuiti perché accantonati e reinvestiti nella società), che impugni l'accertamento sui redditi di partecipazione, di contestare - quando l'accertamento della società non sia stato impugnato dalla società (perché in tal caso vige la regola ex art. 295 c.p.c.) - (anche) l'accertamento societario quale "presupposto" dell'accertamento di partecipazione.

Questo Collegio ritiene di dover seguire l'orientamento più restrittivo, senza che i principi più volte affermati in materia sulla non necessaria definitività del reddito societario, ovvero sull'autonomia degli accertamenti e dei giudizi sembrino decisivi a chiarire la questione.

Si perviene alla soluzione menzionata richiamando quanto segue: "dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale" discende la "presunzione" di conoscenza, da parte della società stessa, dell'accertamento societario presupposto, e ciò quanto meno nel momento in cui il socio riceve quello di partecipazione, con facoltà, quindi, per la società di far valere i vizi dell'accertamento tributario societario, senza che - come è noto - possa essere d'ostacolo a tale impugnazione giudiziale la tardività della stessa in caso di nullità o addirittura di inesistenza della notifica (non incidendo questa sull'esistenza della pretesa fiscale, del resto ribadita nell'avviso di accertamento sui redditi di partecipazione, e quindi sul diritto della società ad impugnare e contrastare tale pretesa in giudizio).

Si veda, in tal senso, Cass. Sez. 6 - 5, 07/03/2016, n. 4485, che richiama Cass. Sez. 6 - 5, 19/03/2015 n. 5581: "Il ragionamento adottato da codesta Corte — a riguardo dell'analoga prospettazione di parte

contribuente secondo cui la presunzione di distribuzione tra i soci degli utili extracontabili di una società a ristretta base azionaria violerebbe il divieto di doppia presunzione nel caso in cui l'atto impositivo contenente l'accertamento di detti utili non sia definitivo per essere ancora pendente il termine per impugnarlo o il giudizio sull'impugnativa - muove dalla premessa che il fatto noto che sorregge la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non è costituito dalla sussistenza di questi ultimi, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale", che consente alla società di impugnare l'accertamento societario. "E perciò, "la sussistenza di utili extracontabili, in sostanza, costituisce il presupposto non della presunzione di distribuzione degli stessi tra i soci, ma dell'accertamento della concreta percezione di una determinata somma, da ciascun socio, in ragione della sua quota di partecipazione agli utili sociali. Pertanto, la circostanza che l'accertamento degli utili extracontabili di una società a ristretta base azionaria sia contenuto in un atto impositivo non definitivo o in una sentenza non passata in giudicato incide non sulla operatività della presunzione di distribuzione di tali utili fra i soci, bensì sulla individuazione dell'oggetto di tale distribuzione; cosicché, in sostanza, la causa relativa all'accertamento dei redditi non dichiarati della società viene a trovarsi in rapporto di pregiudizialità con le cause relative all'accertamento di maggiori redditi da partecipazione dei singoli soci o al recupero dell'omesso versamento delle ritenute alla fonte sui dividendi derivanti ai soci dalla distribuzione dei suddetti utili extracontabili".

In mancanza, dunque, di una impugnazione dell'accertamento sul reddito societario, tale accertamento non può essere messo in discussione nel giudizio sul reddito di partecipazione. Le pure riconosciute clausole di salvezza (l'invocazione delle quali, da parte del socio contribuente, consentirebbe, ove allegate e provate, di vagliare incidentalmente la legittimità dell'accertamento societario in sede di impugnazione dell'accertamento sui redditi di partecipazione) – id est: "salvo che si dimostri che il socio non abbia "preso parte" o non sia stato "messo in grado di farlo, al processo instaurato dalla società al fine di impugnazione

dell'accertamento IRPEG" Cass. sez. 5, 26/11/2014, n. 25115 ovvero dimostri "la propria estraneità alla gestione e conduzione della società anzidetta" - Cass. sez. 6 - 5, 18/02/2020, n. 3980 - dovrebbero quindi essere valutate con estremo rigore, giacché la società partecipante a ristretta base sociale è stata considerata un mero schermo rispetto alle persone fisiche, "valido civilisticamente ma non opponibile al fisco" (in materia Cass. sez. 5 20/12/2018 n. 32959; Cass. sez. 5, 10/06/2009, n. 13338) - si vedano anche in generale i principi affermati da Cass. SU 23/12/2008, n. 30055; ovvero in materia IVA Corte di Giustizia delle Comunità europee 21 febbraio 2006, nella causa C-419-2002 (rectius C-255/02), ove nel caso di specie è stata confermata la sentenza di merito che aveva ritenuto elusiva l'operazione economica connessa alla creazione di una società che aveva acquistato un immobile, aveva provveduto a ristrutturarlo e a rivenderlo, ed era stata, subito dopo, messa in liquidazione.

3.3. Nel caso di specie, dando seguito a tali principi, si ritiene che sussista una delle menzionate clausole di salvezza.

Invero la notifica degli avvisi in epoca in cui la società (omissis) s.r.l. era già da tempo cancellata impediva (in fatto e in diritto) l'impugnazione del reddito societario, la cui "definitività" quindi non preclude la contestazione in giudizio nel merito di tale accertamento, quando esso si ponga quale presupposto della pretesa fatta valere nei confronti dell'ex socio.

L'incontestabilità di tali avvisi da parte del socio, cui erano stati notificati, non potrebbe evincersi dalla mancata impugnazione degli stessi, in quanto la (omissis) s.r.l. non avrebbe avuto interesse ad impugnarli, stante la mancanza di un pregiudizio concreto ed attuale nei suoi confronti, in quanto gli avvisi, emessi nei confronti della società (omissis) s.r.l. già estinta, erano inefficaci nei suoi confronti.

Né la responsabilità della (omissis) s.r.l., quale socio unico della (omissis) s.r.l. in liquidazione, era stata accertata ai sensi dell'art. 36, comma 5, d.P.R. 602/1973, il quale prevede: <<la responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60 d.P.R. 600/1973>> (atto successivamente emesso ed oggetto

dell'attuale impugnazione).

La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla C.t.r. del Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie primo, secondo e terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla C.t.r. del Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il giorno 16 dicembre 2020.

Il Presidente

(Federico Sorrentino)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione TRIBUTARIA

Depositato in Cancelleria

N. 22-3-2021

Il Cancelliere

Daniela D'ANDREA